## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

## "DOMUS - O.N.L.U.S."

- Art.1: DENOMINAZIONE. E' costituita un'Associazione avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del Decreto Legislativo n.460/1997, sotto la denominazione "DO-MUS O.N.L.U.S.".
- Art.2: OGGETTO. L'Associazione è laica, apartitica, non ha scopo di lucro ed opera nello spirito di indipendenza, neutralità e imparzialità rivendicando nel nome dell'assistenza umanitaria e della solidarietà, la totale libertà dell'esercizio della sua funzione, uniformando le sue linee e le sue decisioni etiche, morali e strategiche a criteri conformi alle linee di comportamento assunte all'interno dell'organizzazione. Inoltre, essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della cooperazione internazionale e nazionale e ha per oggetto:
- il miglioramento della condizione di bambini/e e di adolescenti di tutto il mondo, fornendo assistenza di ogni genere;
- la promozione, lo sviluppo e il sostegno alla alimentazione delle fasce più deboli dell'infanzia e la creazione di strutture educative, scuole e mense scolastiche per uno sviluppo culturale autonomo nei paesi del terzo mondo, e in modo particolare in Africa;
- la formazione scolastica in genere e nelle materie tecnologiche in particolare;
- il miglioramento della situazione delle donne di tutto il mondo, fornendo assistenza tecnica, finanziaria e organizzativa, la promozione del progresso delle donne e l'uguaglianza di genere;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in merito alla situazione delle donne e dell'infanzia nei paesi in via di sviluppo;
- la promozione e la divulgazione del diritto a condurre una vita libera e felice, a vivere una vita senza violenza, anche attraverso lo sviluppo sociale la costruzione di società più eque, il tutto aiutando i singoli ad essere autonomi;
- l'attività di beneficenza attraverso la promozione, lo sviluppo ed il sostegno di attività tecnologiche atte a ridurre il "digital divide" tra i paesi più evoluti e l'Africa e gli altri paesi emergenti;
- la promozione di una cultura di pace e di solidarietà vera, anche attraverso il coordinamento e l'attività dei volontari sul territorio;
- l'intervento diretto in zone del mondo ove la popolazione, in particolare donne e bambini soffrono conseguenze sociali di conflitti, calamità naturali o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;
- l'assistenza di base in zone disagiate con particolare ri-

## ferimento ai problemi maternoinfantili;

- la formazione del personale locale, per renderlo idoneo a far fronte alle necessità più urgenti in situazioni d'emergenza e a realizzare progetti;
- la realizzazione di programmi a breve, medio e lungo periodo nei paesi in via di sviluppo;
- la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, interventi a carattere umanitario, siano o meno dovuti a situazioni di particolare emergenza o a calamità naturali;
- il concreto aiuto a persone, in particolare donne, adolescenti e infanti, senza mezzi finanziari sufficienti, onde creare opportunità di studiare, apprendere un mestiere, creare un'impresa, iniziare un piccolo commercio, incrementare il proprio benessere; il tutto anche incoraggiando l'uso dello strumento del microcredito.

Per conseguire i propri obiettivi, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a) selezionare, formare ed impiegare volontari o stagisti, con adeguata preparazione sia umana che professionale che cooperino alla crescita sociale ed economica delle popolazioni
  residenti nelle zone di intervento e formare in loco cittadini dei paesi in via di sviluppo o sottosviluppati;
- b) promuovere e realizzare programmi di sviluppo nei Paesi emergenti, tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita
  economica e sociale, con l'impiego di volontari ed esperti,
  in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali; fornire agli operatori
  internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità
  di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità
  di coordinamento delle attività varie, sia in formazione del
  personale locale;
- c) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi; promuovere ed organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui fini e sull'attività di "DOMUS ONLUS" e sui diritti umani e l'uguaglianza di genere;
- d) collaborare con movimenti, gruppi, comunità, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione;
- e) aderire ad Organismi, Unioni, Enti, Federazioni Nazionali ed Internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi dell'Associazione. Negoziare con le autorità competenti

su ogni aspetto relativo agli scopi dell'associazione.

f) sottoscrivere accordi di cooperazione o di collaborazione e cercare sinergie con Enti o Istituzione Private o Pubbliche; L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle direttamente connesse all'attività istituzionale e alle attività accessorie per natura a quelle istituzionali, nell'accezione e nei limiti di quanto indicato al comma 5, dell'art.10 del Decreto Legislativo n.460/1997.

L'Associazione potrà promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione gratuita di materiale illustrativo, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze e pubblici incontri.

Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.3: SEDE - L'Associazione "DOMUS - ONLUS" ha sede legale in Cavour, Via dei Fossi n. 7.

Art.4: DURATA - L'Associazione "DOMUS - ONLUS" ha durata illimitata.

Art.5: ASSOCIATI - Possono divenire membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che, avendo preso visione dello Statuto, concordino con gli scopi umanitari e di solidarietà sociale in esso espressi ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati, con presentazione scritta da parte di due soci, ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

L'adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa annuale, il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare la quota associativa. Il socio non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto

ART. 5.1 - CATEGORIE DI SOCI - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori.
- b) Soci Ordinari.
- c) Soci Onorari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti ed ai doveri verso l'Associazione.

I soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo.

I soci Ordinari sono coloro che, in seguito a loro domanda scritta, con presentazione scritta da parte di due soci, sono accettati dal Consiglio Direttivo.

I soci Onorari sono coloro che hanno concorso, con atti rilevanti, allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi umanitari dell'Associazione.

La nomina a socio Onorario è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Possono essere soci tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche o gli enti privi di personalità giuridica (in tali ultime ipotesi, il diritto di voto e, più in genere, la partecipazione alla vita dell'Associazione spettano al legale rappresentante dell'Ente o alla persona da questi delegata).

ART. 5.2 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - La qualità di socio si perde per decesso, dimissione o recesso espresso per iscritto tramite raccomandata da far pervenire alla sede sociale entro il 31 (trentuno) dicembre (ed avrà efficacia dal 1 (uno) gennaio dell'anno successivo); mancato pagamento della quota associativa annuale e/o indegnità sancite dall'Assemblea degli associati, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa; gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione.

Il socio viene escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro i provvedimenti di esclusione per indegnità, gravi inadempienze, comportamenti contrari o dannosi nei confronti dell'Associazione, il socio potrà presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni solo al Collegio dei Probiviri. Nel frattempo, il socio perde il diritto di voto.

Art.6: ORGANI - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art.7: ASSEMBLEA - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento della maggioranza degli associati risultanti i-

scritti a libro soci e delibera a maggioranza degli intervenuti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

Può essere convocata, inoltre, dal Presidente, anche a seguito di richiesta di almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno saranno comunicati agli associati, con quindici giorni di anticipo, mediante avviso da inviarsi ai soci con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica con ricevuta di lettura, lettera consegnata anche a mano e accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova della ricezione. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti, sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, sullo scioglimento e sulla nomina di uno o più liquidatori, e su quant'altro ad essa demandato per legge o dal presente statuto.

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa. E' ammessa la possibilità di partecipare all'Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio; ciascun socio peraltro non può rappresentare per delega più di altri tre soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato. In assenza di Presidente e Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa che provvederà anche alla nomina di un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

Art.8: CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Amministrazione è demandata al Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri. Il numero dei membri sarà determinato dall'Assemblea, in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli associati. Esso dura in carica per cinque anni, salvo revoca o dimissioni. In caso di cessazione di uno o più consiglieri ma non della maggioranza, nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo, in particolare:

- l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina;
- la preparazione del rendiconto delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno precedente e la redazione annuale del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, ove nominato;
- la formulazione del programma di attività e la sua realizzazione;
- la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente nonché il termine per il relativo versamento.
- Art.9: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, compete al Presidente e in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
- Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, ne prepara l'ordine del giorno e le presiede. Assicura, inoltre, pronta ed efficace esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può delegare, previa approvazione del Consiglio Direttivo, alcune delle proprie competenze al Vice Presidente o a determinati Consiglieri.

Rimane in carica fino a revoca o dimissioni e può essere riconfermato. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente.

- Art.10: COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno ed in ogni caso nella ipotesi di obbligo di legge, provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, eletti, anche tra i non soci, e comunque non facenti parte del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli associati. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
- Al Collegio dei Sindaci revisori è demandato il controllo del rispetto del presente statuto e della regolare esecuzione delle delibere Assembleari.
- Il Collegio esercita inoltre funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.
- Il Collegio resta in carica fino a revoca o dimissioni.
- La carica di Sindaco Revisore alla pari delle altre cariche sociali è prestata a titolo gratuito.
- Art.11: PATRIMONIO E ENTRATE Il patrimonio dell'Associazio-

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Onlus;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da erogazioni liberali, donazioni e lasciti.
- Le entrate dell'Associazione "DOMUS ONLUS" sono costituite:
- dalle quote associative;
- da erogazioni liberali in denaro e/o in natura di Enti Pubblici, aziende, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni, fondazioni e governi locali;
- da donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, prestiti senza interessi da parte dei soci, redditi da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento della solidarietà sociale dell'Associazione e nel rispetto dell'attività istituzionale e di quelle ad essa connessa come statuito all'art.2, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore, nei limiti previsti per ciascun esercizio dall'art. 10 comma 5 Decreto Legislativo n. 460/1997.
- Art.12: BILANCIO ED UTILI L'esercizio si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è obbligatoriamente tenuto a predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, e nominati. Detto documento dovrà rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.
- E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- E' fatto espresso divieto di compiere tutte le operazioni elencate ai punti a), b), c), d), e) del comma 6 dell'art.10 del Decreto Legislativo n. 460/1997, che possano dar luogo a distribuzione indiretta di utili ai sensi e per gli effetti dello stesso comma 6, art.10.
- E' unicamente ammesso il rimborso delle spese vive sopportate dai soci o dai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività autorizzate preventivamente dallo stesso Consiglio Direttivo, dietro presentazione di idonei giustificativi.
- Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale saranno reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13: SCIOGLIMENTO - In caso di scioglimento dell'Associazione o, comunque, alla sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio o fondo residuo dell'organizzazione, dopo aver soddisfatto tutte le passività, sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L.662/1996 (Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.14: RINVIO - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni normative contenute nelle leggi speciali in materia e nel Codice Civile.